


# COMUNE DI ROVEREDO



---

## REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE

<b>I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
ART.	1 APPLICAZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
<b>II.</b>	<b>ENTE SCOLASTICO</b>	<b>3</b>
ART.	2 COMPITO IN COMUNE	3
ART.	3 ENTI SCOLASTICI	3
<b>III.</b>	<b>OFFERTE SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE</b>	<b>3</b>
ART.	4 GRADI SCOLASTICI	3
ART.	5 OBBGLIGO SCOLASTICO, LUOGO DI FREQUENZA E CARATTERE GRATUITO	3
ART.	6 ORARIO FISSO	3
ART.	7 STRUTTURE DIURNE	3
ART.	8 OFFERTE SUPPLEMENTARI	4
ART.	9 PROVVEDIMENTI DI PEDAGOGIA SPECIALIZZATA NEL SETTORE A BASSA SOGLIA	4
ART.	10 SCUOLA E CLASSI PER ALLIEVI DOTATI DI PARTICOLARI TALENTI	4
ART.	11 VALUTAZIONE, PROMOZIONE E PASSAGGIO	4
<b>IV.</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA</b>	<b>4</b>
ART.	12 PRINCIPIO	4
ART.	13 DIREZIONE SCOLASTICA	4
ART.	14 COMPITI DIREZIONE SCOLASTICA	4
<b>V.</b>	<b>DOCENTI</b>	<b>4</b>
ART.	15 RAPPORTO D'IMPIEGO	4
<b>VI.</b>	<b>DIRETTORE SCOLASTICO</b>	<b>5</b>
ART.	16 DIRETTORE SCOLASTICO	5
<b>VII.</b>	<b>CONSIGLIO SCOLASTICO</b>	<b>5</b>
ART.	17 PRINCIPIO	5
ART.	18 ORGANIZZAZIONE	5
ART.	19 NUMERO LEGALE	6
ART.	20 DOVERI E COMPETENZE	6
ART.	21 PRESIDENTE	7
<b>VIII.</b>	<b>RIMEDI LEGALI</b>	<b>7</b>
ART.	22 VIE LEGALI	7
<b>IX.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>8</b>
ART.	23 BASI LEGALI CANTONALI	8
ART.	24 ENTRATA IN VIGORE	8
ART.	25 ABROGAZIONE	8

## **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Applicazione e campo d'applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'educazione nella scuola popolare.

## **II. ENTE SCOLASTICO**

### **Art. 2 Compito in Comune**

La scuola popolare è un compito in comune del Cantone e dei Comuni.

### **Art. 3 Enti scolastici**

I Comuni gestiscono la scuola popolare pubblica.

## **III. OFFERTE SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE**

### **Art. 4 Gradi scolastici**

La scuola popolare è composta dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola elementare.

### **Art. 5 Obbligo scolastico, luogo di frequenza e carattere gratuito**

- a) L'obbligo scolastico, il luogo di frequenza e il carattere gratuito si conformano al diritto cantonale.
- b) La frequenza della scuola dell'infanzia può essere dichiarata obbligatoria per i bambini alloggiati.

### **Art. 6 Orario fisso**

L'autorità scolastica comunale garantisce gli orari fissi prescritti a livello cantonale.

### **Art. 7 Strutture diurne**

L'autorità scolastica comunale offre, in caso di necessità, ulteriori strutture diurne.

#### **Art. 8 Offerte supplementari**

- a) In caso di necessità, l'autorità scolastica comunale può creare offerte supplementari quali lavoro sociale scolastico ed offerte time-out.
- b) In caso di necessità, sono create speciali offerte per allievi dotati di particolari talenti.

#### **Art. 9 Provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia**

L'autorità scolastica comunale è competente per disporre e attuare provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia.

#### **Art. 10 Scuola e classi per allievi dotati di particolari talenti**

L'autorità scolastica comunale può gestire una classe per allievi dotati di particolari talenti, in special modo nel settore dello sport.

#### **Art. 11 Valutazione, promozione e passaggio**

La valutazione, la promozione e il passaggio degli allievi avvengono secondo il diritto cantonale.

### **IV. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA**

#### **Art. 12 Principio**

Gli enti scolastici della scuola popolare emanano un regolamento scolastico.

#### **Art. 13 Direzione scolastica**

Per adempiere ai compiti operativi, gli enti scolastici possono istituire una direzione scolastica.

#### **Art. 14 Compiti direzione scolastica**

La gestione operativa della scuola nei settori della pedagogia, del personale, dell'organizzazione, dell'amministrazione e delle finanze, e i rispettivi compiti se stabiliti in un mansionario.

### **V. DOCENTI**

#### **Art. 15 Rapporto d'impiego**

- a) Gli insegnanti sono impiegati dell'autorità scolastica comunale.

- b) Il rapporto d'impiego degli insegnanti è costituito mediante contratto di diritto pubblico, in osservanza del diritto cantonale.
- c) I primi tre mesi del rapporto d'impiego costituiscono di regola un periodo di prova. L'autorità di nomina può, precisandone i motivi, fissare un ulteriore periodo di prova fino alla fine del mese di marzo.

## **VI. DIRETTORE SCOLASTICO**

### **Art. 16      Direttore scolastico**

L'autorità scolastica comunale nomina il/la direttore/direttrice scolastica.

## **VII. CONSIGLIO SCOLASTICO**

### **Art. 17      Principio**

- a) Ogni ente scolastico nomina secondo le proprie direttive un consiglio scolastico, composto almeno da tre membri.
- b) Il consiglio scolastico è l'Autorità scolastica del Comune. Al consiglio scolastico competono la direzione, la gestione e la pianificazione organizzativa e amministrativa degli istituti scolastici comunali e la vigilanza generale sull'andamento della scuola. Esso attua gli atti normativi e i decreti cantonali, per quanto in base alla legislazione o al regolamento scolastico non sia competente un altro organo.
- c) La nomina, la composizione e la costituzione del consiglio scolastico sono regolamentate dallo Statuto comunale.

### **Art. 18      Organizzazione**

- a) Il consiglio scolastico è composto da cinque membri. Un membro assume la carica di presidente e un altro membro la funzione di segretario. Per il resto il consiglio scolastico si costituisce da sé.
- b) Il consiglio scolastico è convocato dal presidente ogni volta che lo richiede l'evasione degli affari oppure su richiesta di un membro.
- c) Il direttore scolastico, di regola, partecipa alle sedute e non ha diritto di voto. All'occorrenza, alle sedute possono essere chiamate a partecipare altre persone con pertinenza tecnica all'argomento trattato.
- d) Va tenuto un verbale delle discussioni.

## **Art. 19      Numero legale**

Il consiglio scolastico può deliberare validamente se è presente più della metà dei membri. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

## **Art. 20      Doveri e competenze**

Il consiglio scolastico dirige e sorveglia la scuola e attua la legislazione scolastica cantonale e comunale. Esso adempie a tutti i compiti in ambito scolastico che non sono affidati ad un'altra autorità o istanza da leggi cantonali.

Gli competono in particolare:

- a) La decisione in merito all'anticipo o al differimento dell'ammissione alla scuola dell'infanzia e al grado elementare.
- b) La decisione in merito alla continuazione dell'anno scolastico in una classe inferiore, se il livello richiesto risulta troppo elevato per il bambino.
- c) La decisione concernente il salto di una classe.
- d) La decisione in merito a offerte supplementari per bambini alloggiati.
- e) La decisione in merito alla disposizione e alla soppressione di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia.
- f) La decisione in merito all'esclusione della scuola di un bambino durante la scolarità obbligatoria.
- g) La decisione in merito al proscioglimento anticipato di un bambino, al più presto dopo otto anni di scuola dell'obbligo.
- h) La decisione in merito alla frequenza di altri anni scolastici dopo l'adempimento della scolarità obbligatoria.
- i) La decisione in merito all'esclusione della scuola durante la frequenza post-obbligatoria della scuola.
- j) la decisione in merito all'ammissione di un bambino proveniente da un altro ente scolastico, nonché preavvisare al Municipio la tassa scolastica.
- k) La decisione di rendere obbligatoria la frequenza alla scuola dell'infanzia per i bambini alloggiati.
- l) La decisione di istituire classi per allievi dotati di particolari talenti.

- m) La determinazione delle vacanze, fatta eccezione per le vacanze autunnali e di Natale, in accordo e coordinamento con i consigli scolastici della regione, nonché la facoltà di dichiarare obbligatori particolari eventi scolastici, durante pomeriggi liberi o di sabato.
- n) L'emanazione di un regolamento sulle assenze e sui congedi degli allievi.
- o) L'emanazione di un regolamento disciplinare per gli allievi.
- p) L'assunzione e il licenziamento degli insegnanti e della direzione scolastica.
- q) L'emanazione di un mansionario per la direzione.
- r) L'emanazione di un regolamento sul perfezionamento professionale e sui congedi di perfezionamento degli insegnanti e della direzione.
- s) La sanzione per infrazioni all'art. 68 della Legge scolastica cantonale.
- t) La nomina del medico scolastico e del dentista scolastico.

#### **Art. 21      Presidente**

- a) Il presidente rappresenta il consiglio scolastico verso l'esterno, prepara gli affari del consiglio scolastico e provvede all'attuazione delle decisioni prese.
- b) In casi urgenti che rientrano nella competenza del consiglio scolastico adotta i provvedimenti necessari. Per quanto possibile, il consiglio scolastico decide definitivamente in merito in occasione della seduta successiva.

### **VIII. RIMEDI LEGALI**

#### **Art. 22      Vie legali**

- a) Provvedimenti e decisioni degli insegnanti, della direzione scolastica e del presidente del consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola, possono essere impugnati entro dieci giorni, dinanzi al consiglio scolastico.
- b) Provvedimenti e decisioni del consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola, possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, se la legge scolastica cantonale non stabilisce altrimenti.

- c) Decisioni di attribuzione negative e decisioni concernenti la mancata promozione e la promozione possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. L'Ufficio può precedere con una procedura di riesame speciale.

## **IX. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 Basi legali cantonali**

Le basi legali cantonali: legge per le scuole popolari del 21 marzo 2012 e ordinanza scolastica del 25 settembre 2012, si applicano per analogia se il presente regolamento scolastico comunale non prevede una specifica disposizione.

### **Art. 24 Entrata in vigore**

Il presente regolamento scolastico comunale entra in vigore il ..... con l'approvazione del Dipartimento del ....., in considerazione dell'art. 20 della Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (regolamento scolastico) del 21 marzo 2012.

### **Art. 25 Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento scolastico del 9 febbraio 2003.

Così deciso dal Consiglio Comunale il 20 aprile 2015 e in votazione popolare il 14 giugno 2015

In nome dell'Assemblea comunale

Il Sindaco:

Il Segretario:

A. Manzoni

G. Pizzetti

Approvato dal dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente dei Grigioni con decisione n. .... del .....